

Avv. Cristiano Fuduli

Patrocinante in Cassazione

Via Giovanni Paolo Pannini, 19 - Roma



ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO CAUTELARE

PER: Il signor **NICCOLÒ ARDÙ** nato a Roma il 31.5.2002 - Cod.Fiscale RDANCL02E31H501Y – rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata con atto separato ed allegato in calce alla presente, dall'avv. Cristiano Fuduli (C.F. FDLCS73E31F839D), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore che dichiara di ricevere le comunicazioni e notifiche inerenti il presente procedimento presso il domicilio digitale PEC da Registri di Giustizia: cristianofuduli@ordineavvocatiroma.org (e/o fax 0642005658)

ricorrente/appellante

CONTRO

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante *pro tempore*, Università degli Studi Roma La Sapienza (**sede di concorso**) Università degli Studi Messina, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Molise, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Perugia, Università Politecnica delle Marche - Ancona, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Genova, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Torino, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Verona, Università degli Studi Padova, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università del Salento - Lecce, Università degli Studi Pavia, Università della Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

L'Università di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

NEI CONFRONTI

Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

L'Università degli Studi di Messina + Altri Atenei; **nonché, ai fini del contraddittorio**, nei confronti degli altri candidati/controinteressati che, avendo superato le prove selettive a livello nazionale, sono stati ammessi a

frequentare il Corso di Laurea *de qua* presso le Università intimate secondo l'ordine di preferenza prescelto dal ricorrente, giusta istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

PER L'ANNULLAMENTO O LA RIFORMA

dell'Ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sez. Terza, n. 02691/2022 (Reg. Prov. Cau.), emessa nel giudizio R.G. 13649 del 2021, all'esito dell'udienza nella camera di consiglio del giorno 20/04/2022 e pubblicata in data 26/04/2022, non notificata, (Allegato n. 1) con la quale il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare formulata dal ricorrente nel

NEL GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI OGNI OPPORTUNA MISURA CAUTELARE,

- della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 28 settembre 2021, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730 ed allegati, e successive modifiche di graduatoria a seguito di scorrimenti e/o ulteriori avvisi e/o rinunce, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile per l'immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2021/2022, presso l'Università sede di concorso indicata in epigrafe o, comunque e in via gradata, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, essendosi collocato in posizione successiva all'ultimo posto utile/disponibile e nella parte relativa ai successivi scorrimenti, in cui non viene presa in considerazione la posizione del medesimo ricorrente; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad immatricolarsi al suddetto corso;
- del provvedimento di non ammissione tra i vincitori del ricorrente e, dunque, in una posizione non utile all'immatricolazione e in ogni caso della prima graduatoria e successivi scorrimenti, nella sola parte in cui non ricomprendono l'istante in posizione utile e/o dell'implicito diniego illegittimamente opposto all'ammissione e alla conseguente iscrizione del ricorrente al corso di laurea a cui aspira;
- dei verbali, degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva del 3 settembre 2021 presso l'Ateneo sede di concorso in epigrafe e, segnatamente, quelli dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI, ove non si dà atto dell'esistenza, presenza in aula e incidenza diretta dell'uso della tavola periodica su 4 quesiti né si dà atto di alcun idoneo procedimento e verbalizzazione;
- del provvedimento non conosciuto con il quale il Presidente/Responsabile dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI ha ordinato procedersi all'assegnazione dei posti a ciascun candidato all'interno di detta aula, previo riconoscimento e registrazione del documento d'identità di ciascun candidato che doveva recarsi al posto assegnatogli dal Presidente/Responsabile d'aula;
- della prova d'esame, delle istruzioni generali, dei verbali, degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa e quelli risolvibili con l'uso diretto della tavola periodica, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;
- del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, secondo le indicazioni di cui all'allegato al Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730 nonché delle modalità di

espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice presso l'Università indicata in epigrafe con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta ed i verbali dell'aula in cui il ricorrente ha svolto la prova e, segnatamente, quelli dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI;

- del provvedimento con il quale il Rettore dell'Università di Roma La Sapienza ha approvato le graduatorie del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sostenute il 3.09.2021, nonché delle stesse graduatorie anche nella parte in cui non inseriscono tra i vincitori il ricorrente e non individuano i candidati presenti nelle aule di Chimica ove erano presenti le tavole degli elementi;

- di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti le irregolarità che si citeranno di seguito nel ricorso;

- degli sconosciuti provvedimenti del tavolo tecnico della programmazione degli accessi e dei test di anomalia sulle domande dopo la correzione;

- delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate;

- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;

- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti gli atti, verbali e provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

- di tutti gli atti, verbali e provvedimenti dell'istruttoria ministeriale per esaminare i quesiti ritenuti errati nella formulazione o nelle risposte, dopo lo svolgimento della prova, e di tutti gli atti, verbali e provvedimenti assunti dal Ministero in via di autotutela e/o dagli esperti Commissari all'uopo nominati;

- del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- del Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730 - MUR (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- del Decreto Ministeriale n. 1071 dell'1-09-2021 - Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/2022; del Decreto Ministeriale n. 742 del 25-06-2021 Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022; Decreto Ministeriale n. 741 del 25-06-2021 Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina

veterinaria; Decreto Ministeriale n. 740 del 25-06-2021 Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese); del Decreto Ministeriale n. 733 del 25-06-2021 Definizione dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, sc. Formazione primaria e prof san a.a. 2021/2022 nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: "Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota n. prot. 20375 del 13.7.2021, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della l. n. 264/1999;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;

- qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, con espressa riserva di impugnativa di ogni ulteriore atto che a detti provvedimenti dovesse comunque richiamarsi o di essi dovesse qualificarsi esecutivo o attuativo, per i seguenti motivi di fatto e di diritto e che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolato nel corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria nell'a.a. 2021/2022.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria nell'a.a. 2021/2022; **con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, al corso di Laurea per cui è causa** e, in via subordinata, per equivalente monetario con interessi e rivalutazione, come per legge;

CENNI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- il ricorrente NICCOLÒ ARDÙ in data 3 settembre 2021 sosteneva il test d'ammissione al corso di studi in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria - A.A. 2021/22 - presso l'Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" - sede di Roma e, segnatamente, presso l'PAULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTTI ad esso assegnata, **collocandosi nella graduatoria unica nazionale – pubblicata il 28.09.2021 – tra gli IDONEI al posto n. 23.218, con punteggio 30,00**, tuttavia non utile per l'immatricolazione presso una delle sedi universitarie da lui opzionate (benché prossimo al punteggio di 36,1 conseguito dal concorrente che era risultato essere, al momento della proposizione del presente gravame, l'ultimo ammesso, rispetto alle scelte del ricorrente, a livello nazionale all'indomani del sostenimento della prova);

- il ricorrente ARDÙ aveva difatti indicato n. 83 poli universitari quali proprie sedi prescelte, in ordine di preferenza secondo quanto disposto dal DM n. 730 del 25-06-2021, ma in ciascuno di essi, nonostante gli scorrimenti della graduatoria, non ha potuto trovare posto;

- **già in base alla prima graduatoria unica nazionale pubblicata il 28 settembre 2021, il punteggio utile minimo** per l'immatricolazione presso una delle suddette sedi prescelte dal ricorrente, **risultava essere pari a 36,9 punti; registrato presso l'Università di Messina** indicata dal ricorrente al sesto posto del proprio elenco ed ordine delle scelte (cfr. Ricevuta della domanda di iscrizione al Test di Medicina e Chirurgia/Odontoiatria - A.A. 2021/22 Codice iscrizione M2621212163843676);

- il ricorrente continuava pertanto a manifestare nell'area riservata, regolarmente e nei termini previsti, **la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria idonei** per partecipare agli scorrimenti successivi, conservando il diritto all'immatricolazione (alla data di presentazione ricorso, vd. ultimo scorrimento del 18/25 novembre 2021);

- tuttavia, anche i successivi scorrimenti non hanno consentito l'immatricolazione del ricorrente: segnatamente, **a seguito dell'8° scorrimento del 25.11.2021** antecedente la presentazione del ricorso *de quo*, **ha potuto immatricolarsi lo studente collocatosi al posto 14623 nella graduatoria nazionale con un punteggio di 36,1 (Medicina Catanzaro** – indicata all'ottavo posto dal ricorrente);

- esercitato il diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 legge 241/90 e s.m.i., il ricorrente ha acquisito dall'Università La Sapienza di Roma, in particolare e per quanto di interesse, la scheda anagrafica, il proprio questionario di domande e il modulo delle proprie risposte, i verbali della Commissione d'Aula III, di apertura urne e di Commissione Centrale, questi ultimi ricevuti solo per estratto pagine e riportati in seno al ricorso;

- si precisa che l'odierno ricorrente aveva formalizzato istanza di accesso anche ad altri documenti con particolare riferimento al verbale del tavolo tecnico della programmazione degli accessi e dei test di anomalia sulle domande dopo la correzione ed a tutti gli eventuali ulteriori, presupposti, connessi e consequenziali atti/documenti/provvedimenti, ancorché non cognitivi, relativi alla prova di accesso svolta dal ricorrente.

- impugnati gli atti indicati in epigrafe dinanzi al competente TAR Lazio, Roma, con il **ricorso R.G. 13649 del 2021**, il ricorrente ha sollevato in particolare:

- cfr. motivi sub I):

per quanto di interesse (argomentato e dimostrato dall'incidenza negativa svolta dai quesiti errati sulla valutazione complessiva del ricorrente) **specifiche censure dirette ad evidenziare che ben 5 dei 60 quesiti somministrati** in occasione della prova per cui è causa, **contengono veri e propri errori dedotti nel ricorso ed accertabili in modo inequivocabile, in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento, per il tramite di una semplice verifica tecnica**; inoltre è stata contestata l'estraneità degli argomenti oggetto dei quesiti del test ai programmi di studio previsti per l'ultimo anno scolastico della scuola superiore, così come previsto dal Ministero.

Da cui il dedotto diritto del ricorrente all'assegnazione di **ulteriori 5,7 punti aggiuntivi** ai 30,00 già conseguiti, **dovuti all'annullamento dei quesiti 2, 21, 23 impugnati sub I);**

Ma non solo, nel ricorso prospettava i seguenti motivi di doglianza avverso i peculiari atti in epigrafe relativi allo svolgimento della sua prova presso la sede dell'Ateneo di Roma "La Sapienza", indicata come prima scelta:

- cfr. motivi sub II e III):

il ricorrente ha altresì allegato, dedotto e contestato diverse irregolarità, disparità di trattamento e anomalie riscontrate durante tutta la prova sostenuta presso l'AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI ed all'esito accesso atti e verbali di commissione d'aula e centrale.

In particolare per quanto di interesse (perché trattasi di quesiti non risolti e/o errati dal ricorrente) specifiche censure relative alla presenza, all'interno dell'aula ove ha svolto il test, della **Tavola periodica degli Elementi contenente simboli, numeri atomici, pesi atomici e indicazioni di gruppi, utili per giungere alla soluzione dei 4 quesiti di Chimica ma non fruibile da tutti i candidati, tra cui il ricorrente collocato nell'ultima fila di banchi ed a molta distanza dalla stessa.**

Fatto provato in via documentale e da addebitarsi interamente alla negligenza dell'Ateneo di Roma, **non contestato** dalle Amm.ni principali resistenti, che ha comportato la dedotta violazione delle disposizioni dettate, in particolare, dal D.M. 730 giugno 2021, volte a garantire il corretto e imparziale svolgimento delle prove concorsuali nonché la violazione della *par condicio* tra i concorrenti presenti nella medesima Aula III.

Il Ricorrente, difatti, in ragione della propria (e provata) collocazione presso l'ultima fila in alto dell'aula *de qua*, a differenza di altri candidati collocati dalla Commissione in prossimità della tabella periodica degli elementi affissa

alle spalle della cattedra dei Commissari di Aula III, trovandosi a cospicua distanza dalla stessa non ha potuto consultarla durante il test e beneficiarne per la risoluzione dei **quesiti di chimica nn. 21, 42, 43, 44**.

Da ciò deducendone **il diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio dovuto dando come positivamente risolti i quattro quesiti di Chimica** (nn. 21 [in via concorrente e/o alternativa con i motivi di censura sub I] 42, 43, 44) **ancorché nel corso della prova non risolti o errati** [per i motivi esposti sub II) e **richiamando specifici precedenti del T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 27-06-2011, n. 1096; T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 27-06-2011, n. 1095] pari a ulteriori 7,6 punti aggiuntivi;**

Riguardo la prova di resistenza, pertanto, il ricorrente ha specificatamente allegato e dedotto che a fronte di adeguato esame, considerazione ed accoglimento nel merito delle peculiari doglianze di cui al motivo I e II, e considerando altresì che gli aggiornamenti punteggi minimi sono in continua evoluzione per scorrimento graduatorie dei singoli Atenei prescelti in domanda, è evidente che in caso di richiesto provvedimento di rettifica il ricorrente otterrebbe un punteggio più che sufficiente all'utile sua collocazione in graduatoria, con conseguente diritto ad immatricolarsi nel corso dell'impugnata procedura selettiva AA 2021/2022.

A tal fine chiedendo al Giudice adito di tenere in ulteriore considerazione che, come noto, molti dei posti disponibili saranno oggetto di rinunce sopravvenute, esclusioni per mancata conferma interesse, trasferimenti anche successivi etc., con conseguente scorrimento/riassegnazione posti disponibili a beneficio degli idonei ricorrenti presenti in graduatoria.

E' altresì ben nota la questione sullo scorrimento della graduatoria con riguardo ai posti riservati agli studenti extra-comunitari e rimasti inutilizzati o non optati: giacché anche questi posti esprimono la capacità dell'Ateneo di sostenerne l'iscrizione ai fini dell'organizzazione didattica e la riserva, che li garantisce, serve soltanto finché vi siano candidati a loro interessati, dopo di che essi non sono più opponibili, se tuttora disponibili, alle altre categorie.

Codesto Ecc.mo Consiglio, su questione analoga, al di là dell'ontologica ed insopprimibile differenza tra la graduatoria ordinaria e quella per gli studenti extra-comunitari, non preclude la redistribuzione dei posti inutilizzati o non optati rimasti liberi e disponibili (cfr. ordinanza CdS n. 2414 del 9 giugno 2017)

Sicché, gli acclarati vizi esposti e rubricati sub motivo I e II del ricorso, non adeguatamente esaminati in prime cure cautelari, rendono evidente l'interesse ad agire del ricorrente affinché, previa sospensione degli effetti negativi, sia accertata e dichiarata illegittima la sua esclusione dal novero degli ammessi, in quanto già collocato in graduatoria con un punteggio ampiamente positivo (ed a poca distanza da quello utile per l'immatricolazione) quale idoneo non vincitore e richiedente provvedimento di rettifica migliorativa del punteggio per tutti i motivi di ricorso. Con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera procedura selettiva; in via subordinata, difatti, il ricorrente chiede di beneficiare del risarcimento del danno anche in forma specifica e, quindi, l'ammissione al corso di laurea *de quo*.

Le misure cautelari richieste avranno l'effetto di assicurargli la prosecuzione del corso e della carriera accademica senza perdere anni di studio e di frequenza ai corsi, in attesa della decisione nel merito del giudizio.

- cfr. motivi sub IV)

il ricorrente ha infine sollevato ulteriori e specifiche censure afferenti all'errata individuazione dei posti disponibili per il corso di laurea in questione. In particolare, difetto di adeguata attività istruttoria da effettuarsi per la determinazione dei posti banditi per l'a.a. 2021/2022, in quanto nel caso di specie risulta sempre stimata in difetto, anche rispetto alle molteplici e recenti segnalazioni di Codesto Giudice Amministrativo (**sarebbe dovuta essere realistica ed accurata**) "per gli anni a seguire". Difetto di istruttoria ed erronea determinazione del contingente per l'AA 2021/2022, che arreca discapito sia all'effettivo fabbisogno di medici, non solo con riferimento al mercato di professionalità nazionale ma anche di quello comunitario, sia agli studenti valutati idonei che aspirano legittimamente all'ammissione ai corsi di laurea *de qua*.

- **in via istruttoria ed ex art. 116 c.p.a.**, ha inoltre chiesto al TAR adito di ordinare alle Amministrazioni resistenti di ostendere tutti gli atti e documenti preparatori, connessi e consequenziali inerenti al procedimento di predisposizione dell'impugnata prova di ingresso sostenuta senza esito, anche di quelli richiesti e/o sconosciuti e/o non integralmente ostesi all'esito di apposita istanza di accesso agli atti del 14/10/2021; pertanto si riserva la formulazione di ulteriori vizi di legittimità con riferimento alla procedura concorsuale di cui si discute; nonché ha chiesto disporre una consulenza tecnica per verificare la correttezza o meno delle domande segnalate nel ricorso come errate e le segnalate violazioni, anomalie ed irregolarità riscontrate dal ricorrente in sede di prova nonché rilevabili direttamente dai verbali di commissione estratti in copia e/o dagli atti, provvedimenti e verbali sconosciuti da ordinarsi alle Amministrazioni resistenti di ostendere in giudizio;

- il Ministero e l'Università La Sapienza di Roma, ritualmente intimati, si sono costituiti nel giudizio R.G. 13649 del 2021 con atto di mero stile depositato il 24 dicembre 2021 dall'Avvocatura generale dello Stato, senza nulla aggiungere, contestare, argomentare, produrre e/o offrire in prova riguardo gli articolati motivi di ricorso: sia sul piano delle allegazioni in fatto che delle specifiche censure e deduzioni in diritto esposte dal ricorrente;

- **in assenza di svolgimenti difensivi da parte delle amministrazioni principali resistenti**, il ricorrente redigeva e **depositava in data 15 aprile 2022 - ai sensi dell'art. 55, comma 5, cod. proc. amm. - breve memoria in vista dell'udienza camerale** per illuminare ulteriormente i motivi illustrati nel ricorso introduttivo e ad aggiungere qualche altra deduzione difensiva diretta a dimostrare ulteriormente il *fumus* ed il *periculum* dedotto a sostegno della misura cautelare richiesta. In particolare, per quanto di interesse, evidenziava i motivi volti ad ottenere un **provvedimento di rettifica punteggio con cui sia stabilito**, a favore del ricorrente, **l'assegnazione di ulteriori 11,40 punti aggiuntivi** ai 30,00 già conseguiti, *ergo* il raggiungimento del **punteggio utile pari a 41,40 punti nell'ambito della graduatoria nazionale e di quelle in continuo scorrimento degli Atenei prescelti**; e per l'effetto, già in via cautelare e per assicurargli il diritto allo studio, l'ammissione/iscrizione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria a.a. 2021/2022 presso la prima Università di Roma prescelta nonché tenendo conto delle successive preferenze

espresse, affinché non perda anni di studio e di frequenza ai corsi, in attesa della decisione nel merito del giudizio.

- all'esito della celebrazione dell'udienza camerale del 20 aprile 2022, sentiti i difensori delle parti, **il TAR adito ha negato l'invocata tutela cautelare con l'ordinanza n. 02691/2022 (Reg. Prov. Cau.) pubblicata in data 26/04/2022, non notificata, (Allegato n. 1)** sul presupposto che; in punto di *fumus boni iuris* ed in considerazione della discrezionalità tecnica astretta alla c.d. riserva di amministrazione, seppur ricordando essere ben sindacabile per manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici, non risaltava di prima evidenza la censura di ambiguità e/o erroneità di ben 5 quesiti somministrati (ed aventi negativa incidenza sull'esito prova del ricorrente), di erroneità delle risposte individuate dal Ministero come corrette in data 3 giugno 2021 nonché di irragionevolezza nell'esercizio in concreto dell'attività di valutazione delle successive segnalazioni ricevute e conseguente rettifica in data 10 giugno 2021 delle risposte da individuarsi esatte ai quesiti n. 2, n. 21 e n. 23, di neutralizzazione del quesito n. 56 (atteso che nessuna delle opzioni di risposta proposte è risultata essere la soluzione) e di attribuzione dei relativi punteggi per i quesiti in contestazione; con riguardo alla presenza della tavola periodica degli elementi e al dedotto vantaggio nella risoluzione di ben 4 quesiti di Chimica a favore dei concorrenti collocati nelle file di posti più vicini ad essa, con penalizzazione del ricorrente collocato invece nell'ultima fila di posti, non risultava fornita la prova circa l'idoneità effettuale della presenza della stessa a consentire o agevolare la soluzione dei quesiti di chimica somministrati durante il test in parola; in ordine, poi, alle dedotte violazioni del principio di segretezza e di anonimato riscontrate in sede di prova, dedotte e facilmente rilevabili anche dagli estratti dei verbali di commissione, per il TAR non risultavano suscettibili di condurre alla misura di ammissione richiesta mancando la prova di vere e proprie falsificazioni, di cui, almeno allo stato degli atti, non vi sarebbe evidenza nel caso di specie; per quanto attiene, infine, alla censurata istruttoria sulla programmazione dei posti, il TAR affermava semplicemente che non sarebbe possibile andare al di là di ciò che le università intime possono offrire in concreto.

Quanto alla deduzione del *periculum in mora*, il Tribunale Amministrativo si limitava a rilevare che: *“il punteggio riportato dalla parte ricorrente nell'ambito della prova in questione non consente di ravvisare in capo alla stessa, secondo la più recente giurisprudenza, un evidente interesse ad agire.”*

Il TAR riteneva, pertanto, di non ravvisare i presupposti per la concessione della invocata misura propulsiva cautelare ma, al contempo, sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della suddetta fase.

* * *

L'ordinanza di diniego misure cautelari resa dal TAR Lazio, Roma, appare meritevole di riforma da parte di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato sul presupposto di un omesso esame del *fumus boni iuris* e del pregnante *periculum in mora* meritevole invece di adeguata e diversa ponderazione, per i seguenti motivi in

DIRITTO

In limine: avrà modo di avvedersi l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito di come, con l'ordinanza cautelare odiernamente gravata, il Giudice di primo grado si sia limitato ad effettuare una sorta di riepilogo dei propri approdi giurisprudenziali in materia di graduatorie per l'accesso universitario a numero programmato senza farsi carico delle peculiarità del caso concreto, pure esposte dalla deducente difesa, che rendono la fattispecie in esame non equiparabile ai precedenti (soprattutto in modo apodittico e stereotipato, come emerge dall'ordinanza gravata), con la conseguenza che i principi giurisprudenziali espressi, pure in astratto condivisibili, non paiono assolutamente calzanti al caso di specie.

SULLA DIFFUSA ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA DEL TAR PER IL LAZIO NELLA PARTE IN CUI NON RAVVISA IL PRESUPPOSTO DEL *FUMUS BONI IURIS* E RITIENE NON TUTELABILI IN VIA CAUTELARE GLI INTERESSI DEL RICORRENTE ARDU'

I - OMESSO ESAME DEL TAR DEL MOTIVO DI RICORSO sub I) E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE AL MOTIVO:

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 2, 21, 23, 28, 56 E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE - ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Secondo il generico avviso espresso dal T.A.R. sul caso di specie, difatti, l'estensione del sindacato giurisdizionale sulle specifiche censure del ricorrente volte a contestare la correttezza di ben 5 quesiti somministrati, l'ambiguità/erroneità delle risposte individuate come corrette e l'irragionevole attribuzione dei punteggi, poiché si è premesso che *“impingono nel fulcro della discrezionalità tecnica astretta alla c.d. riserva di amministrazione”*, condurrebbe a sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, salvo nell'ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici; vizi ampiamente allegati e dedotti dal ricorrente ma che il T.A.R. adito, tuttavia, riteneva (genericamente) non risaltare nella specie.

E ciò nonostante il fatto allegato che il Ministero stesso, dopo qualche giorno dalle prove, si fosse affrettato a modificare la soluzione di ben 4 su 60 quesiti somministrati ed in questa sede censurati per quanto di interesse (dedotto e dimostrato dall'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva del ricorrente) e senza considerare tutti gli elementi forniti dalla scrivente difesa e che avrebbero dovuto condurre ad una diversa meditazione e valutazione da parte del TAR circa l'estensione del sindacato giurisdizionale.

Sul punto il ricorrente ritiene di non aver in alcun modo cercato di mettere in discussione i limiti del sindacato addizionale sulle valutazioni sottese all'elaborazione dei singoli quesiti somministrati.

Le specifiche censure svolte dal ricorrente, difatti, non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'evidente e dedotta erroneità o ambiguità della formulazione dei quesiti nn. 2, 21, 23, 28, 56 con riferimento ai quali non è ancor oggi nettamente individuabile un'unica risposta corretta.

Affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

In base alla formulazione dei quesiti a risposta multipla è bene rimarcare che, nella specie, la necessità che si abbia certezza ed univocità della soluzione non può certo dirsi rispettata dal momento in cui dalle risultanze processuali vi è evidenza che la stessa Amministrazione, tenuta alla predisposizione e somministrazione dei quesiti ai candidati, si è vista poi costretta a rettificare le risposte “corrette” individuate nel primo documento pubblicato all’esito prova del 3 settembre 2021.

Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei principi sopra esposti, per cui **ogni quesito, sin dalla data di predisposizione e somministrazione degli stessi ai candidati, doveva prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta** (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare in radice l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Pertanto, e come più volte sancito da Codesto Ill.mo Giudice, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'Ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842, Tar Lazio, Roma, sez. terza quater, n. 7392/2018).

Ciò premesso e contrariamente al sommario avviso del TAR, nella fattispecie appaiono *prima facie* fondate le censure svolte dal ricorrente con riferimento ai quesiti nn. 2, 21, 23, 28, 56, che, per quanto qui interessa, dimostrano il concreto pregiudizio subito dal Sig. Ardù, direttamente e in corrispondenza a dati di fatto reali, in termini di efficienza intrinseca del punteggio (di piena idoneità alla frequentazione del corso *de quo*, ma risultato inutile ai fini dell'immatricolazione) ottenuto all'esito della prova.

La mancata predisposizione di un “test” scientificamente attendibile ha certamente comportato la violazione del principio generale di meritevolezza e di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 34, comma 2, Cost. oltre che la violazione di tutti i principi, sopra epigrafati, che devono sovrintendere l'attività amministrativa, rendendo la graduatoria impugnata (in parte *qua*) viziata per evidente eccesso di potere.

La stessa soluzione offerta dal Ministero, solo dopo le numerose segnalazioni, operando in data 10 settembre 2021 una rettifica del documento pubblicato in antecedente data 3 sett. 2021 sul sito accessoprogrammato.miur.it contenente i quesiti e le risposte (cfr. **all. 4,5,6 ricorso introduttivo**), rappresenta una scelta amministrativa che non può definirsi indiscutibilmente esatta e scientificamente attendibile.

La manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici, si ritiene facilmente riscontrabile, ad esempio e tra l'altro dedotto e censurato nel ricorso, dalla diretta lettura del quesito 21 (corrispondente al n. 2 nell'allegato test sottoposto al ricorrente) a fronte della quale è rilevabile, ancor oggi ed in primo luogo, un'ambiguità nella stessa formulazione della domanda rispetto alle opzioni di risposta proposte ai candidati.

Come già detto inizialmente il Ministero stesso, all'esito dello svolgimento prova del 3 settembre 2021, ha indicato sul portale che la risposta "giusta" doveva considerarsi l'opzione A) A1 e A2.

All'esito verifica successive segnalazioni, il documento con le soluzioni riviste e "corrette" è stato ricaricato sul portale con la seguente rettifica ministeriale: la risposta giusta non è più la A), come indicato in precedenza, ma è la E) nessuna.

Ebbene, la domanda *de qua* chiedeva di valutare la veridicità di tre affermazioni A1, A2, A3 (esattamente: "Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e? – A1: l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi – A2: in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10-31 e 10-29 – A3: ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni")

Tra queste, solo la prima affermazione (A1) relativa gli isotopi dell'idrogeno è vera, mentre le altre due sono certamente false.

In primo luogo, la cosa più grave – rilevata dal ricorrente - è che in base alla successiva formulazione delle possibili risposte al quesito, l'unica risposta giusta ("è vera solamente l'affermazione A1") non è affatto presente tra le 5 opzioni fornite.

In secondo luogo, sempre come rilevato dal ricorrente, la risposta A1 e A3 [sub lett. E) nel suo test] da lui selezionata non può definirsi chiaramente errata, in quanto contenente quantomeno la risposta (A1) relativa gli isotopi dell'idrogeno che "è" l'unica certamente "vera" (come da espresso oggetto e richiesta del quesito) ed in quanto, sempre attenendosi alla formulazione iniziale del quesito, anche la soluzione "E) nessuna" da ultimo prospettata dal Ministero deve allora considerarsi in parte errata - perché escludente *in toto* un'affermazione vera contenuta nella domanda 21 con cui si chiedeva testualmente ai candidati di esprimersi su: *Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?* - e/o sicuramente arbitraria e come tale da doversi scartare in base al criterio di valutazione indicato ai candidati con l'art. 2 del DM n. 730/21.

Se quindi si può convenire con l'Amministrazione circa la parziale esattezza della risposta da ultimo individuata, non si può però concludere per l'assoluta erroneità di quella data dal candidato ricorrente.

La risposta indicata dall'amministrazione non poteva quindi essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta alla stregua della formulazione del quesito, con conseguente impossibilità, per l'Amministrazione, di considerare la risposta fornita dal ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze in materia.

Ebbene, il ricorrente non solo non ha ricevuto l'attribuzione di 1,5 punti pur avendo scelto un'opzione che, attenendosi alla formulazione del quesito, comunque conteneva l'unica affermazione (scientificamente) vera A1) indicata nel corpo della domanda, ma ha subito l'ulteriore decurtazione di 0,4 punti.

Per i suddetti motivi è da ritenersi altresì illegittima e direttamente lesiva della posizione in graduatoria del ricorrente l'attribuzione di 1,5 punti, anziché la decurtazione di 0,4 punti come subita dal ricorrente, a tutti quei candidati che hanno espresso l'altresì errata e/o comunque arbitraria conclusione E (nessuna), oggetto di rettifica ministeriale in data 10 giugno 2021.

A tal riguardo, risulta peculiare e dirimente verificare altresì l'illegittimità della scelta operata dal Ministero sul quesito n. 56, sempre per la manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, disparità di trattamento, travisamento o macroscopici vizi logici.

Ci riferiamo al dedotto motivo per cui il punteggio di 1,5 attribuito dal Ministero per "neutralizzare" l'incidenza negativa del quesito n. 56, in maniera indiscriminata, a tutti i candidati, crea una disparità di trattamento (*rectius*: un irragionevole trattamento analogo di situazioni che sono invece diverse) a danno del ricorrente: dovendosi ritenere corretto il comportamento dei soli candidati, come il ricorrente, che in sede di prova non hanno volutamente fornito alcuna risposta.

Si è dedotto e motivato quanto sopra poiché quest'ultima ("**nessuna delle risposte**") corrisponde esattamente alla "soluzione" del quesito 56 indicata dal Ministero resistente in sede di rettifica modulo risposte.

Si ribadisce, sul punto in questione, che il ricorrente nell'affrontare il quesito n. 56 si è altresì attenuto al prefissato criterio ministeriale (vd. art. 2 DM n. 730 cit.) per il quale i candidati, nel prendere in esame i quesiti, in ogni caso avrebbero dovuto scartare "*le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*".

Pertanto, oltre alla manifestata consapevolezza della erroneità di tutte le risposte indicate, la condotta del ricorrente è pacifica espressione della volontà di fornire l'unica soluzione probabile e corretta al quesito n. 56, in conformità alle preventive indicazioni contenute all'art. 2 DM n. 730 del 2021.

Ne consegue la dedotta VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, COST., per irragionevole trattamento analogo di situazioni che sono invece diverse (un conto è la scelta del ricorrente di non dare nessuna risposta poiché nessuna poteva considerarsi la soluzione al quesito 56, **diversa è la situazione di coloro che hanno fornito risposte irrimediabilmente "errate, arbitrarie o meno probabili"** e, quindi, senza attenersi alle preventive indicazioni ministeriali contenute all'art. 2 DM n. 730 del 2021).

Pertanto "*e, d'altro canto, a fronte della domanda, così come formulata, risulta corretta anche la scelta in concreto operata di non optare per alcuna delle risposte indicate, dal momento che nessuna di esse era corretta.*" (cfr. TAR LAZIO, SEZ. I, SENTENZA n. 07346/2021 pubb.ta 21/06/2021).

Il ricorrente è stato dunque privato della *chance* di vedersi assegnare il punteggio aggiuntivo relativo alla domanda correttamente formulata e, d'altro canto, a fronte della domanda 56, così come formulata, risulta corretta la sola

scelta in concreto operata dal ricorrente di non optare per alcuna delle risposte indicate, dal momento che nessuna di esse era corretta.

È, dunque, di tutta evidenza, l'assoluta irragionevolezza di un sistema di selezione che, in ragione della erronea formulazione dei quesiti e delle opzioni di risposta, con riferimento ai quali non era nettamente individuabile un'univoca risposta corretta, non è certamente idoneo alla selezione degli studenti maggiormente meritevoli ed ha generato concreti effetti preclusivi, assolutamente paradossali ed ingiusti, nei confronti del ricorrente.

Ed è con riferimento a tale profilo, allegato e dedotto nel ricorso, che la posizione del ricorrente appare differenziata e peculiare rispetto a quella degli altri candidati posto che si è dimostrato come i quesiti errati hanno potuto incidere in maniera grave e concreta sulla attendibilità del risultato finale (di merito) del ricorrente, essendo mancata una corretta e ragionevole valutazione delle sue effettive competenze, capacità e preparazione.

Tale convincimento che l'impugnazione del ricorrente è sorretta da *fumus boni iuris* è suffragato anche dall'assenza di peculiari contestazioni e/o controprove che dovevano essere fornite in giudizio da parte delle amministrazioni principali resistenti.

Invero, seppur richiesto e sollecitato in atti dal ricorrente, l'Amministrazione intimata non ha fornito alcuna evidenza di come sia pervenuta: *i.* alla formulazione dei quesiti contestati, *ii.* ad una prima pubblicazione delle risposte individuate "corrette" e, solo in seguito alle segnalazioni, *iii.* ad una rettifica delle stesse che, anche in tale caso, non può di certo definirsi indiscutibilmente esatta e scientificamente attendibile; e quindi non è dato comprendere, sempre per quanto di interesse del ricorrente, quali competenze essi mirino ad accertare e quali fonti siano state utilizzate, e tutto ciò si traduce nell'ulteriore e dedotta violazione delle regole sulla trasparenza amministrativa da osservarsi nel perseguimento degli interessi pubblici.

Tale piana constatazione fa emergere, con ogni evidenza, la non genuinità del risultato, non solo per l'odierno ricorrente ma per tutti gli altri candidati che si sono visti attribuire un punteggio di maggior favore, scavalcandolo in graduatoria, sulla base di discrezionali scelte amministrative viziate da manifesta illogicità, travisamento ed evidente irragionevolezza, e ciò rende l'intera graduatoria falsata nel suo risultato.

Rientra, pertanto, certamente nelle competenze del Giudice Amministrativo adito sindacare come nella fattispecie in esame, per tutte le specifiche censure afferenti i quesiti errati, **l'Amministrazione resistente non sia affatto rimasta nei limiti complessivi della attendibilità obiettiva** della discrezionalità tecnica **e della non manifesta** incongruenza/travisamento/illogicità rispetto ai fatti assunti a presupposto della valutazione della prova somministrata per testare le capacità e le competenze degli aspiranti medici e, quindi, per selezionare quelli effettivamente meritevoli di accedere al corso universitario *de quo* disposto a numero chiuso e programmato, a diretto discapito della moltitudine di aspiranti studenti in Medicina, tra cui il ricorrente, che all'esito della prova sono stati dichiarati certamente **idonei** ad essere ammessi al corso di studi, ma non vincitori per l'errata formulazione dei quesiti.

A tal proposito si richiama l'art. 66 cpa che si occupa di disciplinare la verifica, mezzo istruttorio che permette al giudice di avvalersi, nell'ambito del richiesto sindacato circa le scelte tecnico-scientifiche della Pubblica Amministrazione, dell'ausilio di un soggetto dotato di competenze tecniche che egli non possiede.

Si è difatti giunti a conoscenza di numerose e recenti ordinanze istruttorie ai suddetti sensi dell'art. 66 c.p.a. emesse dall'Ecc.mo C.d.S. adito su analoghi appelli cautelari vertenti, tra l'altro, sulla palese erroneità dei quesiti in discussione.

In altre parole l'Ecc.mo Giudice adito risulta aver già aderito alle perplessità avanzate con il ricorso proposto dal ricorrente, non esaminate dal TAR adito in prime cure, ed ha dunque disposto la verifica della fondatezza di analoghe contestazioni sollevate da altri candidati ricorrenti e fissato le relative udienze camerale «per l'ulteriore trattazione» dell'incidente cautelare.

Tuttavia le stesse risultano rinviate a date prossime al termine ultimo di scadenza per la notifica del corrente appello cautelare (26 giugno 2022). Pertanto alla scrivente difesa non è consentito di attendere prima l'esito delle verifiche affidate all'Istituto Superiore di Sanità, per miglior e compiuta esposizione dei motivi di appello cautelare, in quanto pregiudicherebbe i diritti di difesa del ricorrente Ardù soggetti a termine decadenziale.

I rilievi dianzi riproposti all'Ecc.mo CdS, in quanto non adeguatamente esaminati dal Tar adito in prime cure, sarebbero di per sé sufficienti a determinare l'accoglimento della domanda cautelare, in quanto dimostrano il *fumus* della dedotta illegittimità della penalizzazione subita dal ricorrente per la risposta data ai quesiti erronei. Senza la predetta decurtazione ed aggiungendo il punteggio indicato per i motivi esposti *sub* I e II del ricorso, **il ricorrente avrebbe conseguito un punteggio utile pari a 41,40, superiore a quello soglia di 36,9 attestatosi sin dalla prima graduatoria nazionale presso l'Università di Messina**, che il ricorrente ha indicato al sesto posto delle sue preferenze.

II - OMESSO ESAME DEL TAR DEL MOTIVO DI RICORSO *sub* II) E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE AL MOTIVO:

PRESENZA DELLA TABELLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI IN AULA III DI CHIMICA (UNIVERSITA' DI ROMA) ASSEGNATA A N. 78 CANDIDATI, TRA CUI IL RICORRENTE, PER LO SVOLGIMENTO PROVA – VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A GARANZIA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DELLA *PAR CONDICIO* TRA I CONCORRENTI ASSEGNATI IN AULA III - DISPARITA' TRATTAMENTO A DANNO DEL RICORRENTE ED OMESSA ADOZIONE DI NECESSARIE MISURE DI COMPENSAZIONE

Come si è già allegato, provato e dedotto nel ricorso con il motivo *sub* II:

- fin dal primo atto introduttivo del presente giudizio, **il Sig. Ardù ha poi specificato di essere stato penalizzato dalla sua collocazione nell'ultima fila di banchi in alto dell'aula III di Chimica, tanto non è stato contestato in giudizio per i fini di cui all'art. 64 c.p.a.** né dall'Ateneo di Roma (quale sede di concorso e prima scelta del ricorrente) né dal Ministero resistente, che - del pari - avrebbe potuto verificare con istruttoria interna ed eventualmente contestare specificatamente tale circostanza nel giudizio *de quo*;

- a seguito della mera costituzione in giudizio da parte del Ministero e dell'Ateneo di Roma, il Sig. Ardù ha precisato che le operazioni di svolgimento della prova pratica sostenuta in aula III ed i suoi esiti, sono viziati in radice per la presenza in aula della Tabella periodica degli elementi e per il fatto che solo i candidati posizionati dal Responsabile d'aula nelle prime file di banchi avrebbero potuto trovare vantaggio dalla diretta visione e consultazione della stessa contenente simboli, numeri atomici, pesi atomici e indicazioni di gruppi, certamente utili per giungere alla soluzione di ben 4 quesiti vertenti in materia Chimica (come verificabile in base al foglio firme stilato in ordine alfabetico già presente nel fascicolo di primo grado – vd. all. 15 ricorso primo grado - il ricorrente è stato tra i primi a sedersi nell'ultima fila posta in fondo all'aula in quanto ricopriva la posizione n. 6 su 78 candidati dell'Aula III e le linee guida operative per lo svolgimento prova disponevano che *“Ciascun candidato dovrà accomodarsi nel posto che gli sarà indicato dalla commissione.....I candidati prenderanno posto a partire dall'ultima fila di posti disponibile”*)

- Tanto non è stato contestato né specificatamente né genericamente per i fini di cui all'art. 64 c.p.a.. Per ulteriore scrupolo difensivo, il ricorrente, oltre ad aver provato la sua collocazione nell'ultima fila di banchi che rendeva di fatto impossibile la consultazione visiva della Tabella *de qua*, ha precisato che anche l'esito negativo delle risposte da lui date ai 4 quesiti di Chimica rendono evidenza di non aver potuto giovare di condizioni di sicuro vantaggio per risolvere i quesiti di chimica somministrati durante il test in parola, come verificabile in base alla documentazione già presente nel fascicolo di primo grado (modulo domande e risposte ricorrente) senza incontrare anche in questo caso alcuna contestazione.

In sostanza, è evidentemente rimasta incontestata l'allegazione dell'appellante secondo cui, anche laddove non fosse possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione abbia falsato lo svolgimento della prova del ricorrente, è certo che la presenza in aula della Tabella periodica ha offerto ad una ristretta parte dei candidati, collocati in prossimità della stessa, la possibilità di giovare di condizioni di sicuro vantaggio rispetto all'ultima fila di posti assegnata all'odierno ricorrente.

Per altro ciò è avvenuto a fronte di norma contenuta nell'allegato 1 al D.M. 730 giugno 2021 che vietava espressamente l'introduzione e l'utilizzo di qualsivoglia materiale scolastico di consultazione all'interno dell'aula, a pena di annullamento *in toto* della prova da parte dei Commissari.

Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è erronea ed ingiusta nella parte in cui, sul punto allegato e dedotto, contesta che *“il ricorrente non fornisce prova circa l'idoneità effettuale della presenza della stessa (ndr Tabella periodica degli Elementi) a consentire o agevolare la soluzione dei quesiti di chimica somministrati durante il test in parola”* (pag. 10 della ordinanza impugnata).

Ciò che non è specificatamente contestato dalle parti costituite non è bisognoso di prova ai sensi dell'art. 64, comma 2 c.p.a. che è stato violato dalla ordinanza di cui si chiede la riforma.

Circa i fatti e le prove poste a fondamento della domande e dell'eccezioni svolte dall'appellante **con il secondo** motivo ricorso, l'onere di specifica contestazione e/o controprova era indubbiamente a carico dell'Università La

Sapienza di Roma, quale sede di concorso del ricorrente, e del Ministero che avrebbe potuto verificare con istruttoria interna ed eventualmente contestare specificatamente in giudizio tale dedotta circostanza.

In tale contesto, quindi, non è neppure richiesta la prova specifica della lesione concreta che si sarebbe determinata nella sfera giuridica dell'appellante, in quanto **il TAR avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione le prove proposte dal ricorrente e i fatti non specificatamente contestati dal costituito Ministero ed Ateneo di Roma.**

Tant'è vero che l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia con propria nota difensiva in vista dell'udienza cautelare di primo grado, riguardo il secondo e terzo motivo di ricorso, si era espressamente e doverosamente rimesso a quanto avrebbero potuto verificare internamente ed eventualmente argomentare e contestare, in giudizio, solo l'intimata Università La Sapienza di Roma (sede di concorso del ricorrente) e il Ministero.

Anche in tal caso con memoria depositata ai sensi dell'art. 55, comma 5, cod. proc. amm. in vista della camera di consiglio del 20 aprile 2022, si è già detto, ed infine preso atto che, invero, il Ministero e l'Università La Sapienza di Roma presso la quale il ricorrente Ardu' ha sostenuto la prova di ammissione, si sono costituiti con atto di mero stile depositato il 24 dicembre 2021 dall'Avvocatura generale dello Stato.

Senza controdedurre alcunché, nel merito del ricorso e della domanda cautelare, e senza proporre alcuna prova contraria rispetto a quelle offerte in giudizio dal ricorrente. Né per iscritto né in sede di discussione orale, come rilevabile dalle premesse dell'ordinanza *de qua* e dal richiamato verbale della camera di consiglio TAR Lazio, sez. III Roma, del giorno 20 aprile 2022.

Il ricorrente, senza in alcun modo poter consultare *ictu oculi* e, quindi, beneficiare della suddetta tabella per la soluzione dei quesiti, a differenza di altri candidati collocati dal Responsabile d'Aula III in prossimità alla stessa, forniva una risposta sbagliata a tutti e quattro i quesiti di Chimica, subendo per questo una decurtazione di 1,6 punti (- 0,4 x 4).

Pertanto il ricorrente non ha obiettivamente usufruito di alcun effettivo (ed illegittimo) vantaggio in sede di prova, in ipotesi riconducibile alla lamentata violazione interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di Roma La Sapienza.

Quanto sopra rappresenta un fatto oggettivo, specificamente allegato e dedotto dal ricorrente e non contestato dalle Amministrazioni principali resistenti.

Ed è altresì fatto provato e oggettivo che molti altri studenti candidati posizionati dal Responsabile d'aula nelle prime file di banchi presenti nella medesima aula III, avrebbero potuto trovare effettivo vantaggio dalla diretta visione e consultazione della Tavola Periodica degli Elementi contenente simboli, numeri atomici, pesi atomici e indicazioni di gruppi, utili per giungere alla soluzione di ben 4 quesiti vertenti in materia Chimica.

Si consideri che laddove il ricorrente avesse positivamente risolti i quattro quesiti (in particolar modo con il vantaggio di poter consultare la tabella *de qua*) **avrebbe oggi ottenuto ben 7,6 punti in più.**

Punteggio di 37,6 che, anche senza sommarlo a quello ricavabile e richiesto per il superiore motivo di ricorso sub I), **l'avrebbe certamente collocato in posizione utile per l'ammissione al Corso di Laurea cui auspica, e sin dalla prima graduatoria nazionale di merito pubblicata in data 28 settembre 2021, senza dover attendere i successivi scorrimenti.**

Anche laddove non fosse possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione abbia falsato lo svolgimento della prova del ricorrente, è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati presenti in aula III di Chimica, la possibilità di utilizzo della tabella periodica degli elementi che deve considerarsi a tutti gli effetti riconducibile alla categoria dei: *“manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione”* e, quindi, la sola presenza dietro la cattedra dei Commissari è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati presenti in aula III la possibilità di giovare di condizioni di sicuro vantaggio rispetto all'ultima fila di posti assegnata all'odierno ricorrente, in aperta e dedotta violazione della *par condicio* tra i candidati.

Tanto è vero che il ricorrente, sul punto, aveva tempestivamente richiamato e rilevato che l'allegato 1 al D.M. 730 giugno 2021 disponeva anticipatamente ed espressamente **dover essere causa di annullamento dell'intera prova dei candidati concorrenti:**

2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;

L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

Alla luce del chiaro disposto richiamato nel ricorso, l'idoneità effettuale della (non contestata) presenza in aula della tabella periodica a consentire o agevolare la soluzione dei quesiti somministrati durante il test in parola, deve considerarsi *in re ipsa*.

In quanto il Ministero intimato aveva già collegato al semplice caso dell'introduzione ed utilizzo, in aula di concorso, di materiali scolastici di consultazione (qual è indubbiamente la tabella periodica degli elementi), e senza necessità di ulteriori approfondimenti sull'idoneità effettuale dei suddetti materiali a consentire o agevolare la soluzione dei quesiti somministrati durante il test, la diretta conseguenza dell'annullamento *tout court* della prova, per altro senza possibilità per il Cineca di determinare il punteggio di una prova annullata dai Commissari per l'insorgenza del caso (di specie) stabilito al punto 2) dell'allegato 1 al D.M. 730 giugno 2021.

Non può esservi dubbio alcuno, quindi, che l'aver invece offerto, gli stessi Commissari, solo ad una ristretta parte dei candidati presenti in aula III la possibilità di consultazione della tabella periodica, rappresenti una violazione delle disposizioni ministeriali volte a garantire il corretto e imparziale svolgimento delle prove concorsuali e la *par condicio* tra i candidati, interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di Roma La Sapienza. Circostanza allegata, dedotta e non contestata che ha indubbiamente falsato l'esito della prova.

Tale piana constatazione fa emergere, con ogni evidenza, la non genuinità del risultato, non solo per l'odierno ricorrente, che ha ben dimostrato di essere stato collocato nell'ultima fila di banchi in fondo all'aula e per questo di non aver usufruito di alcun vantaggio recato dalla possibile consultazione della Tabella *de qua* per la soluzione dei 4 quesiti di chimica, ma per tutti gli altri candidati collocati dalla Commissione in prossimità della stessa.

Come già dedotto e richiamato in primo grado, si ribadisce che il TAR Firenze, nel giudizio NRG 1763 del 2010 culminato con sentenza 27-06-2011, n. 1096, affrontando identica questione di fatto e diritto, **al fine di contemperare i diversi interessi in gioco** e, soprattutto, pur ritenendo che nel caso allora esaminato non sarebbe stato possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (anche allora interamente addebitata alla negligenza dell'Università di Firenze) abbia falsato lo svolgimento delle prove, **con ordinanza cautelare (rimasta inoppugnata e puntualmente eseguita dall'Università resistente) ha disposto "che i ricorrenti debbano essere ammessi con riserva anche in soprannumero qualora, dando come positivamente risolti i quattro quesiti (n.d.r. di Chimica) di cui al citato verbale del 6.9.2010 ancorché nel corso della prova non risolti o errati, raggiungano un punteggio utile ai fini dell'ammissione medesima (tenuto conto anche degli scorrimenti e dell'aumento dei posti)";** con successiva sentenza di merito ha poi accolto il ricorso, facendo obbligo all'Università degli Studi di Firenze di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di laurea di cui in controversia, limitatamente a coloro nei confronti dei quali avesse dato esito favorevole l'applicazione del criterio precedentemente indicato e già applicato nella fase cautelare del succitato giudizio (cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 27-06-2011, n. 1096; T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 27-06-2011, n. 1095).

Ne consegue che la graduatoria impugnata risulta viziata essendo stata redatta senza prevedere misure compensative in favore del candidato ricorrente penalizzato dalla circostanza di cui sopra, misure che avrebbero consentito al ricorrente di classificarsi utilmente nella graduatoria stessa e di essere quindi ammesso al corso di laurea in questione.

III - OMESSO ESAME DEL TAR DEL MOTIVO DI RICORSO sub III) E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE AL MOTIVO:

NUMEROSE IRREGOLARITA' E ANOMALIE RISCONTRATE DURANTE LA PROVA ED ALL'ESITO ACCESSO ATTI E VERBALI DI COMMISSIONE D'AULA E CENTRALE

Il ricorrente ha allegato, documentato e dedotto l'evidente assenza di precise garanzie procedurali ed attente verifiche di corretto svolgimento prova nonché di corretta associazione delle due etichette autoadesive per l'abbinamento tra la prova e la scheda anagrafica di ciascun candidato identificato solo al momento dell'ingresso - pur nei limiti delle verifiche affidate a questo Giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative - tale da configurare ex sé la concreta ed oggettiva possibilità di fattibili violazioni del principio di paternità del test.

Il lamentato vizio di procedura è ravvisabile ed apprezzabile in presenza di violazione "non irrilevante" del principio di cui trattasi: appare innegabile, nella specie, che la rilevanza in questione dovesse essere rapportata dal TAR alle richiamate garanzie procedurali previste dal Ministero che si è dimostrato, anche per il tramite dei

verbali estratti, non esser state concretamente applicate dai commissari d'aula e/o dal personale di vigilanza all'uopo presente.

Gli episodi anomali segnalati nel ricorso di primo grado, ivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti, insieme all'assenza di controlli da parte del personale addetto, **configurano il rischio di scambi di elaborati (e/o di persona nell'elaborazione degli stessi) oggettivamente realizzabili in concreto.**

A fronte dei quali erano indispensabili diversi e maggiori accorgimenti da parte dei Commissari dell'Ateneo di Roma, rispetto a quelli dettagliatamente esposti nel ricorso e ritenuti del tutto insufficienti ad assicurare la regolarità della prova.

Il TAR si è limitato ad affermare, sul punto in questione, che le censure svolte dal ricorrente non sarebbero suscettibili di condurre alla misura di ammissione richiesta mancando la prova di vere e proprie falsificazioni.

Invero, per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, la giurisprudenza (**cf. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28**) afferma che è sufficiente la mera "astratta configurabilità" di una violazione del principio di anonimato con riferimento non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente ed oggettiva possibilità di manipolazione, alterazione, sostituzione delle schede stesse (e/o di persona per la compilazione) nel corso della procedura prevista.

Qualora, come allegato e dedotto nella specie, l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza delle norme in materia di regolarità delle prove concorsuali, si determina una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già *ex ante* implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

L'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, nell'ambito delle autorevoli pronunce sopra citate e già richiamate in primo grado, ha avuto modo di chiarire che: *"mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una **illegittimità da pericolo c.d. astratto** e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione."*

IV - OMESSO ESAME DEL TAR DEL MOTIVO DI RICORSO sub IV) E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE AL MOTIVO:

ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA, CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA, A.A. 2021/2022

Fermi restando i profili di censura che precedono volti ad ottenere la rettifica del punteggio del ricorrente, è di tutta evidenza che anche con il punteggio di piena idoneità (30 a fronte del minimo punteggio di idoneità indicato dal Ministero pari a 20) raggiunto dall'odierno ricorrente, lo stesso avrebbe potuto riuscire ad immatricolarsi in uno degli Atenei prescelti e intimati, ove gli stessi avessero indicato un numero maggiore di posti disponibili per il primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, e ciò sarebbe probabilmente stato possibile ove il

numero dei posti fosse stato determinato da ciascuna Università con riferimento alla loro reale capacità di accoglienza degli studenti.

Occorre considerare che il DM n. 740/2021, recante la determinazione provvisoria del numero dei posti disponibili per ciascuna Università è stato adottato, come si evince dal testo dello stesso, tenendo conto della disponibilità manifestata da ciascuna Università, con note non conosciute (oggetto di istanza di accesso agli atti e rispetto alle quali ci si riserva di ulteriormente controdedurre a seguito dell'accesso ovvero di formulare motivi aggiunti rispetto a quanto già in questa sede, in ragioni di notorie evidenze, si ritiene già di rappresentare).

Successivamente, l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha preso atto dei documenti pervenuti e senza particolare scrutinio ha dato il proprio assenso alla prospettata griglia di posti messi a concorso.

Nella specie, con la nota del 3 agosto 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento in parola, a condizione che l'iniziativa non comportasse un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica, così legando l'esigenza assunzionale e di fabbisogno ordinario con le capacità finanziarie.

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale “sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (art. 3, 1° c., lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, “tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio” (art. 3, 1° c., lett. b).

La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri: aule, docenti, laboratori, etc.

Ebbene, pur a fronte delle recenti segnalazioni espresse sul punto da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, anche quest'anno il MIUR sembra aver sottostimato il numero degli ammissibili a livello nazionale in maniera evidentissima, segnatamente non intervenendo in alcun modo sugli Atenei che, dal canto loro, sembrano aver ancora una volta sottostimato le loro risorse.

Invero, il sistema di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso considera un numero di posti disponibili, ripartito per Regioni e per Università, estremamente ridotto rispetto alla domanda di istruzione e rispetto alla domanda di professionisti proveniente dal mercato. Il meccanismo è sostanzialmente impostato su due distinte fasi: una di appannaggio degli Atenei volta alla stima del proprio potenziale formativo sulla base delle risorse e delle strutture disponibili, sul cui arbitrario esito si è già detto al precedente motivo, l'altro, parimenti illegittimo, che si consuma innanzi al Ministero.

In quella sede **si attuano procedure non trasparenti, non razionali e non adeguatamente motivate** (cfr. AGCM, segnalazione 21 Aprile 2009), adottate anche con l'ausilio di un “Tavolo tecnico” composto da

esponenti delle categorie di professionisti relativi ai corsi di laurea a numero chiuso, i quali hanno un interesse concorrenziale del tutto opposto all'allargamento delle maglie di tale sistema.

A fronte, dunque, di una domanda di istruzione di molto superiore rispetto all'offerta formativa, ma – si badi bene – coerente con le esigenze del mercato (in termini, nella specie, di domanda di medici), appare utile richiamare alla mente il *decisum* della Corte di Giustizia europea (C.G.E., Sez. Grande, 13 Aprile 2010, C 73/08, Nicolas Bressol e altri contro Gouvernement de la Communauté française, punti 68-71) in termini di bilanciamento tra il rischio al bene “Salute” – che viene ad essere compromesso ove dovessero risultare mancanti i medici – e la protezione delle qualità formative: è evidente, per la Corte di Giustizia che è la qualità dell'offerta formativa a poter subire una compressione non potendosi razionalmente attribuire preminenza allo standard della formazione quando è in ballo un bene ben più prezioso.

La C.G.E., rappresentando un quadro quanto mai attinente rispetto a quello che caratterizza l'attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale ambito, ha recentemente evidenziato, tra l'altro, che ove “*sussistano incertezze quanto l'esistenza o la rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio*” – **tema quanto mai attuale** - lo Stato membro è addirittura tenuto ad “*adottare misure di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori sanitari*” (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.) e, tra queste, per quanto di interesse, misure quali l'aumento dei posti disponibili nelle Università italiane per l'accesso ai corsi di studi in Medicina e Chirurgia.

Ed allora, contrariamente all'apodittica e stereotipata valutazione del TAR con cui afferma, semplicemente, che non sarebbe possibile andare al di là di ciò che le Università intime possono offrire in concreto:

- per un verso, **è illegittimo** che, innanzi al dato per cui il fabbisogno professionale risulta certamente superiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei, il MIUR non abbia provveduto ad ESIGERE che le Università adeguassero la propria offerta formativa anche a discapito di una non impeccabile istruzione;
- per altro verso, **non può continuare a ritenersi consentito agli Atenei di indicare**, senza alcuna giustificazione, **il proprio contingente in maniera del tutto slegata alla reale potenzialità delle proprie strutture.**

Si tenga conto che anche la **Corte Costituzionale - sentenza n. 383/1998** – aveva chiarito che il sistema del numero chiuso (di cui alla poi emanata legge numero 264/99) doveva dar conto e temperare una buona didattica con le strutture in possesso degli Atenei rendendo legittimo il sacrificio del diritto allo studio libero ed accessibile a tutti: **non è dunque accettabile che la lotteria degli ammessi sia decisa da un numero di ammissibili totalmente sganciato dagli effettivi (non quelli apoditticamente comunicati) numeri degli Atenei.**

Anche per l'anno corrente, invece, è evidente che l'indicazione del proprio contingente da parte degli Atenei appare essere frutto di soluzioni preconfezionate senza avere riguardo ai fattori indicati dalla legge e dalla carenza di medici a livello nazionale.

La determinazione dei posti disponibili, inoltre, è viziata in radice dalla circostanza per la quale appare essere stato assunto come riferimento solo il mercato di professionalità nazionale e non quello comunitario, come la giurisprudenza ha già in passato avuto occasione di chiarire.

Ed allora, il D.M. 740/2021, l'Accordo Conferenza Stato Regioni e il D.M. 1071/2021, nella parte in cui recepiscono e stabiliscono il numero di posti messi a concorso in maniera del tutto sottostimata rispetto al fabbisogno nazionale e comunitario, meriteranno, ciascuno e tutti, di essere annullati, dal momento che è da quel numero che dipende se uno studente (specie se con punteggio poco distante dall'ultimo immatricolato come il ricorrente), verrà o meno ammesso alla frequenza di un corso di studi.

Infine, deve segnalarsi, anche e soprattutto con riferimento al fabbisogno di medici, tanto evidente nel presente periodo storico – e con salvezza di ulteriore approfondimento argomentativo nella sede di merito - che un contingente che risulta, oggi, determinato (ed avallato dal TAR) unicamente con riferimento ai dati indicati da ciascun Ateneo, senza tener conto di tutti i fattori da prendere in considerazione secondo Legge, calmierati unicamente da dati economici e senza riferimento alla distribuzione territoriale del personale da assumere e delle esigenze assunzionali dei presidi medici del SSN, non può che ritenersi erroneamente determinato, sicuramente stimato per difetto.

* * *

La fondatezza delle sù riproposte censure, non adeguatamente esaminate in prime cure, unitamente al bilanciamento dei contrapposti interessi, giustifica la riforma dell'ordinanza gravata e, per l'effetto, l'adozione di ogni opportuna misura cautelare, segnatamente nella forma della ammissione con riserva ed anche in sovrannumero di parte ricorrente alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in una delle Università resistenti, secondo l'ordine di preferenza.

Quanto al *periculum in mora*, invero, la gravità ed irreparabilità del danno risiede proprio nella circostanza in base alla quale parte appellante, a seguito dell'illegittima condotta dell'amministrazione, perderebbe UN INTERO ANNO ACCADEMICO senza frequentare lezioni e senza poter sostenere esami.

Pertanto, ove non venga allo stesso garantita un'adeguata tutela cautelare, segnatamente nei termini suddetti, il decorso del tempo necessario per la trattazione del giudizio all'udienza che sarà fissata dal TAR per l'esame del ricorso nel merito certamente produrrà importanti effetti dannosi irreversibili ed irreparabili sulla carriera universitaria e lavorativa futura dell'istante.

In simili circostanze, **non potrà che ritenersi che il diritto allo studio debba prevalere nelle more della assunzione della decisione nel merito**, consentendo al ricorrente l'iscrizione con riserva ed in sovrannumero.

Del resto, il bilanciamento tra gli interessi ed i diritti in rilievo è già stato risolto dal Giudice amministrativo a favore del diritto allo studio, **consentendo l'iscrizione con riserva ed in sovrannumero ai corsi a numero programmato o chiuso in diversi precedenti** (*ex multis* cfr. ordinanza n. 473 del 2019 del TAR Piemonte e ordinanza n. 9632 del 2021 TAR Lazio, Roma).

Infine, è appena il caso di rilevare la rispondenza all'interesse pubblico – tanto evidente nel delicatissimo momento storico che stiamo vivendo (in ragione della gravissima emergenza sanitaria mondiale dovuta al diffondersi del virus Covid19) – nel consentire a studenti già dichiarati idonei, e quindi meritevoli, di continuare gli studi.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

In ragione dell'ingente mole di controinteressati nell'ambito dell'impugnata procedura selettiva *de qua* e ferma l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ad almeno uno di essi, ai fini della sua ammissibilità, unitamente al deposito del ricorso, si è formulata idonea istanza al TAR Lazio, Roma, affinché fosse autorizzata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U., come dispone sistematicamente l'Ecc.mo Giudice Amministrativo quando è investito da azioni giudiziarie di tal natura.

Come già rappresentato al Giudice di prime cure, il numero dei soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio ha reso e rende di fatto impossibile l'esecuzione delle numerose notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà a reperire residenze ovvero domicili certi dei contro interessati, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Istanza formulata nel ricorso secondo quanto previsto dal cod. proc. amm. in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, perché consente di superare un impedimento o comunque una difficoltà pratica che ostacolerebbe la possibilità di un soggetto che si ritiene leso da un atto o da un comportamento della P.A. di avviare un giudizio sul rapporto amministrativo.

Veniva quindi reiterata e insistita dal ricorrente con memoria depositata ai sensi dell'art. 55, comma 5, cod. proc. amm. in vista della camera di consiglio cautelare di primo grado del 20 aprile 2022, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 55, comma 12, cod. proc. Amm..

Con l'ordinanza gravata n. 02691/2022, il TAR Lazio, Roma, nel pronunciarsi con riferimento alle invocate misure cautelari, ha omesso di pronunciarsi con riferimento alla suddetta istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso e per il caso, per vero non creduto, in cui il TAR Lazio, Roma, non dovesse autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo nel proseguo di merito del presente giudizio, il sottoscritto difensore ripropone in questa sede di appello cautelare formale istanza, affinché provveda in tal senso l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito.

* * *

Alla luce delle considerazioni svolte, in fatto ed in diritto, l'appellante Niccolò Ardù, *ut supra* rappresentato e difeso, impugna innanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza in epigrafe e pertanto

CHIEDE

all'Ecc.mo Consiglio di Stato in accoglimento il presente ricorso in appello di riformare l'appellata Ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sez. Terza, n. 02691/2022 (Reg. Prov. Cau.), emessa nel giudizio R.G. 13649 del 2021, all'esito dell'udienza nella camera di consiglio del giorno 20/04/2022 e pubblicata in data 26/04/2022, non notificata, ed accertata la sussistenza dei presupposti, fissata l'udienza di discussione, così disporre:

in via processuale

ove occorra, provvedere in vece del TAR Lazio, Roma, ad autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso di primo grado ed ulteriori atti e provvedimenti all'uopo ritenuti occorrenti, secondo le modalità indicate nell'istanza allegata nonché nelle ulteriori forme e nei tempi che la S.V.I. Vorrà indicare in parte motiva all'emanando Decreto di autorizzazione.

nel merito

riformare l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, n. 02691/2022 e, per l'effetto, concedere la tutela cautelare invocata, segnatamente nella forma della ammissione con riserva ed in sovrannumero di parte ricorrente alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria nel primo Ateneo di Roma prescelto nonché in una delle Università intimate tenendo conto delle successive preferenze espresse nella domanda dal ricorrente, affinché prevalga e sia tutelato il diritto allo studio del ricorrente nelle more della assunzione della decisione nel merito e così evitare il gravissimo ed irreparabile pregiudizio per il diritto alla prosecuzione degli studi che certamente subirebbe.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase cautelare.

Si produce:

- procura difensiva;
- copia conforme dell'ordinanza del TAR Lazio, Roma, n. 02691/2022 estratta dal fascicolo telematico di primo grado.

Ai fini istruttori: si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito Voglia acquisire il fascicolo del primo grado presso TAR Lazio, Roma, con tutti i documenti in esso contenuti; ai sensi dell'art. 66 c.p.a., disporre verifica circa le domande segnalate nel ricorso come errate e circa le segnalate violazioni, anomalie ed irregolarità riscontrate dal ricorrente in sede di prova nonché rilevabili direttamente dai verbali di commissione estratti in copia e depositati in primo grado e/o dagli atti, provvedimenti e verbali sconosciuti da ordinarsi alle Amministrazioni resistenti di ostendere nel presente giudizio.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che l'appello cautelare non sconta la corresponsione del contributo unificato.

Roma, 24.06.2022

Avv. Cristiano Fuduli